
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO

n. 3 del 01.02.2021

Approvazione schema accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 tra il Consorzio LaMMA e l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito del progetto SHAREMED CUP: J42F20000800006.

IL COMMISSARIO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n° . 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 3 del 12.01.2021 con il quale viene nominato l'Ing. Giovanni Massini Commissario del Consorzio LAMMA;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 “Principi comuni in materia di esclusione di concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;

Preso atto:

- che i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) n. 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

- che i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- che le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
 - che le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

Appurato che LaMMA e ISMAR condividono l'interesse ad aumentare la capacità, sia della comunità di ricerca sia delle autorità regionali, subregionali e locali del Mediterraneo, di valutare e affrontare congiuntamente i pericoli legati all'inquinamento e ai rischi ambientali nelle acque del Mediterraneo, di interesse transnazionale;

Rilevata la conseguente e comune volontà delle Parti, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, di sviluppare una specifica attività di collaborazione e cooperazione avente ad oggetto "Attività di ricerca volta ad aumentare la capacità, sia della comunità di ricerca sia delle autorità regionali, subregionali e locali del Mediterraneo, di valutare e affrontare congiuntamente i pericoli legati all'inquinamento e ai rischi ambientali nelle acque del Mediterraneo, di interesse transnazionale";

Visto lo schema di accordo di collaborazione;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Scienze Marine - C. F. 80054330586 e P. I.V.A. 02118311006 avente ad oggetto lo sviluppo del Progetto "Attività di ricerca volta ad aumentare la capacità, sia della comunità di ricerca sia delle autorità regionali, subregionali e locali del Mediterraneo, di valutare e affrontare congiuntamente i pericoli legati all'inquinamento e ai rischi ambientali nelle acque del Mediterraneo, di interesse transnazionale";
2. di dare atto che la decorrenza dell'accordo di cui al punto 1) prende avvio alla sottoscrizione dello stesso e cessa il 31.12.2022;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

Il Commissario
Ing. Giovanni Massini

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 15 della Legge 241/90 e Art. 5 c. 6 del D.Lgs. 50/16

TRA

CONSORZIO LaMMA - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile

E

CNR-ISMAR – Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine

Il Consorzio “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA” - C. F. 94152640481, di seguito denominato Consorzio, con sede in Via Madonna del Piano n. 10 – 50019 Sesto Fiorentino (Firenze), rappresentato dal Ing. Giovanni Massini, nato a Firenze il 11/09/1975, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Commissario del Consorzio nominato con decreto P.G.R.T n. 3 del 12.01.2021 autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. 3 del 19/01/2021, esecutivo a norma di legge;

E

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR) Sede Secondaria di Roma (RM) con sede in Roma (RM), Area della Ricerca di Roma 2 – Tor Vergata, via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133, C.F. 80054330586, PEC protocollo.ismar@pec.cnr.it, nel seguito CNR-ISMAR, rappresentato dalla Dott.ssa Rosalia SANTOLERI, nata a Colleferro (RM) il giorno 27/08/1957, in qualità di Direttore,

PREMESSO

- Che il LaMMA svolge le attività indicate all'art. 4, comma 1, della legge n. 39 del 2009 e s.m.i. a supporto delle attività istituzionali dei propri Soci e ha tra i propri compiti istituzionali le attività inerenti l'oceanografia e la modellistica meteo-marina a diversi livelli spaziali e temporali per la migliore comprensione dei fenomeni e dei cambiamenti in corso;
- Che il LAMMA è un Consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico, dipendente della Regione Toscana, il cui Socio di minoranza è rappresentato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Svolge attività, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi,
- Che il CNR-ISMAR è un Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche che svolge, tra l'altro, attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'oceanografia fisica e satellitare, anche come elemento di approccio multidisciplinare allo studio degli habitat naturali e dell'impatto antropico attraverso il monitoraggio di parametri fisici e biogeochimici;
- Il Consorzio LAMMA e il CNR-ISMAR condividono l'obiettivo di sviluppare le attività previste nel progetto Interreg MED – SHAREMED;
- gli Enti condividono già obiettivi tecnico-scientifici nelle stesse aree di ricerca e sviluppo nell'ambito dei progetti nazionali ed Europei di ricerca e cooperazione transfrontaliera in cui sono entrambi coinvolti tra cui i succitati progetti IMPACT, SICOMAR plus, e SINAPSI;

- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che le Parti, coerentemente e nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, intendono perseguire, in collaborazione, l'attuazione del progetto legato agli impatti dei cambiamenti climatici a scala regionale e misure per la resilienza e il contrasto.

RICHIAMATO

- Il progetto SHAREMED, co-finanziato dal Programma di Transnazionale Interreg MED 2014-2020 finalizzato al rafforzamento delle capacità di gestione delle emergenze ambientali nel Mar Mediterraneo;

CONSIDERATO

- che il presente Accordo soddisfa tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma, 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità dei soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici di ciascuna;
- che la collaborazione tra LAMMA e CNR-ISMAR è prevista nel formulario di progetto approvato dall'Autorità Unica di Gestione del Programma MED;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse ed allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

Art. 2

Oggetto

1. Oggetto della collaborazione è la realizzazione delle attività del progetto SHAREMED così come riportate nell'application form approvato dall'Autorità di Gestione Unica del Programma MED. La collaborazione quindi ha come principali finalità la realizzazione di attività previste all'interno del progetto, che ambiscono ad aumentare la capacità, sia della comunità di ricerca sia delle autorità regionali, subregionali e locali del Mediterraneo, di valutare e affrontare congiuntamente i pericoli legati all'inquinamento e ai rischi ambientali nelle acque del Mediterraneo, di interesse transnazionale.
2. LaMMA e CNR condivideranno le attività sui Working Packages e sui Tasks in cui partecipano in maniera congiunta, in particolare:
 - Attività nell'ambito del WP3 in particolare:
 - WP3.3 (ecotoxicology of contaminants in sea water),
 - WP3.4 (Implementation of full resolution satellite Ocean Colour products);

- Attività nell'ambito del WP4 in particolare:
 - WP4.1 (Background information and identification of regional strategies),
 - WP4.2 (Implementation of a cooperation framework to share data and information),
 - WP4.6 (connectivity & pollutant transport)
- Attività nell'ambito del WP6 relative alla Capitalizzazione;

Art. 3

Referenti dell'attività

Quali Referenti ai fini della gestione e della verifica tecnico-scientifica delle attività previste nel presente Accordo, le Parti individuano:

- a) per il LaMMA il Dott. Carlo Brandini;
- b) per il CNR-ISMAR il Dott. Federico Falcini.

Art. 4

Attività ed impegni reciproci

1. Il CNR-ISMAR si impegna a:

- Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività congiunte;
- Avvalersi della collaborazione del CNR-IAS per la realizzazione di parte delle attività previste, conformemente all'application form approvato dall'Autorità di Gestione Unica del Programma MED e, in particolare, per indagini biogeochimiche e biologiche.
- Fornire la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute da CNR-ISMAR e da CNR-IAS per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, seguendo le regole del programma MED.

2. Il LaMMA si impegna a:

- Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività congiunte.
- A rimborsare al CNR-ISMAR quanto dovuto per i costi nella realizzazione delle attività previste. Il saldo del contributo verrà erogato solo al termine delle procedure di certificazione delle spese al LaMMA.

Art. 5

Durata

Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di invio tramite PEC dell'Accordo firmato digitalmente da entrambe le parti, ha durata fino al 31/12/2022. Esso non potrà essere prorogato tacitamente. Successivamente a tale data potrà essere sottoscritto un nuovo atto.

Il presente Accordo può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, convenzioni internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività del LaMMA e del CNR-ISMAR.

Art. 6

Oneri finanziari e rimborso spese

1. La realizzazione di quanto indicato nel presente Accordo prevede il rimborso delle spese sostenute dal CNR-ISMAR per la realizzazione delle attività nella misura massima prevista nel budget approvato del progetto SHAREMED e pari a € 140.000,00 (€ centoquarantamila/00) esenti da IVA e comprensivi di ogni altro onere.
2. Il LaMMA si impegna a rimborsare al CNR-ISMAR, previa rendicontazione, secondo le regole del Programma MED, delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo;
3. Il suddetto rimborso avverrà mediante bonifico bancario a seguito della presentazione al LAMMA di nota apposita nota di debito;
4. Il LAMMA, su richiesta del CNR-ISMAR, può erogare il 30% del contributo previsto a titolo di anticipo per l'avvio delle attività.

Art. 7

Proprietà dei risultati

Le Parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di diritto d'autore: L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dalla L. 18 agosto 2000, n. 248 e dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68; R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; D. Lgs. 26 maggio 1997, 154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e concernenti la tutela della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). Le eventuali politiche di scambio dati verranno definite nel corso del piano di attività e in ogni caso, i dati non potranno essere ceduti a terzi salvo diversamente pattuito.

Art. 8

Trattamento Dati personali

Le parti, in ottemperanza delle norme di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D. Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss.mm.ii., delle rispettive normative e regolamentazioni regionali in materia di privacy, nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni regolamentari e ai pareri dell'Autorità di Garanzia preposta in materia ed in relazione alla tipologia di possibili trattamenti di dati effettuati, si impegnano a favorire lo scambio di informazioni attraverso modalità adeguate ed utili ad attendere con continuità, tempestività e completezza agli adempimenti di rispettiva competenza. Le parti rinviano ad appositi accordi di *data protection* l'individuazione e la regolamentazione dei ruoli GDPR.

Art. 9

Controversie

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente.

Art. 10

Responsabilità e Sicurezza del personale

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Il personale che costituirà il gruppo di lavoro potrà riunirsi indifferentemente nei luoghi di lavoro delle Parti coinvolte, faranno fede le norme sulla sicurezza e le coperture assicurative in essere per il proprio personale. Considerata l'emergenza sanitaria in atto, dovuta al virus covid-19, le attività dovranno essere preventivamente autorizzate dai rispettivi Datori di Lavoro (o loro delegati) e dovranno essere effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dal Protocollo per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente del CNR in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19 del 07/05/2020 nota DG 0030050 del 09/05/2020 o di quanto più specifico da valutare caso per caso.

Art. 11

Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di interrompere la realizzazione del progetto di cui all'oggetto e di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con PEC. In tal caso il recesso non ha effetto per le attività eseguite o in corso di esecuzione e il LaMMA si impegna a corrispondere al CNR-ISMAR l'intero importo delle spese già sostenute dal CNR-ISMAR fino al momento dell'anticipata interruzione del rapporto.

Art. 12

Spese contrattuali, di registrazione e di bollo

1. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti;
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. n. 131 del 26.4.1986, ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto a carico della Parte che ne fa richiesta;
3. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico di entrambe le Parti;
4. Il CNR provvederà all'assolvimento in modalità virtuale dell'imposta di bollo in base ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n° 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018;
5. Il CNR recupererà il 50% dell'imposta pagata mediante l'emissione di una nota di debito al LaMMA.

Art. 13

Norme finali

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni del codice

civile, in quanto compatibili.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/90.

per il Consorzio LAMMA
Ing. Giovanni Massini

per il CNR – ISMAR
Dott.ssa Rosaria Santoleri
